**CIRCOLARE A.F.** 

N.42 del 22 Marzo 2017

> Ai gentili clienti Loro sedi

# Nuove lettere d'intento e la gestione di quelle emesse nel periodo transitorio


Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con provvedimento dello scorso 2.12.2016 n. 213221, è stato approvato il nuovo modello per la presentazione delle dichiarazioni di intento da parte dei soggetti in possesso della qualifica di "esportatori abituali", utilizzabile a decorrere dall'1.3.2017 e che sostituisce il precedente modello. Con il nuovo modello, gli operatori devono predeterminare, già al momento della presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, l'importo degli acquisti senza applicazione dell'IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 presso ciascun fornitore. Conseguentemente, non è più ammesso l'invio della dichiarazione d'intento senza indicare, per ciascun fornitore, qual è l'importo di plafond fino a concorrenza del quale il fornitore in questione potrà emettere, per il periodo di riferimento, fatture senza applicazione dell'IVA. Il nuovo modello deve essere utilizzato per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dall'1.3.2017. Pertanto: i) per le operazioni d'acquisto effettuate fino al 28.2.2017, si è potuto continuare ad utilizzare il vecchio modello di dichiarazione d'intento; ii) per le operazioni d'acquisto effettuate a partire dall'1.3.2017, occorre utilizzare, invece, il nuovo modello. Con la Risoluzione Ministeriale n.120/E/2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello delle dichiarazioni di intento, fornendo le relative indicazioni operative. Si riportano, nel prosieguo della presente informativa, le diverse casistiche che potrebbero verificarsi durante il periodo transitorio.

Prem	essa
------	------

Come noto, prima di acquistare in esenzione di imposta, l'esportatore abituale è tenuto ad inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello per la dichiarazione d'intento. A questo proposito si segnala che dal 2 dicembre 2016 è disponibile una nuova versione del modello di dichiarazione d'intento:

- → per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA;
- → da utilizzare obbligatoriamente dal 1.3.2017

Rispetto alla versione precedente, il nuovo modello esclude che l'operatore possa presentare la dichiarazione d'intento per un periodo prefissato senza indicare l'ammontare specifico del plafond che intende utilizzare (sono eliminati i campi 3 e 4 previsti nel frontespizio del modello). Nello specifico, rispetto al modello del 2015, dalla sezione dedicata alla dichiarazione nel frontespizio è stato eliminato il campo 3, "operazioni comprese nel periodo da... a...".



Con il nuovo modello, **gli operatori devono predeterminare**, già al momento della presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, **l'importo degli acquisti senza applicazione** dell'IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 presso ciascun fornitore.

#### **OSSERVA**

Non è più ammesso l'invio della dichiarazione d'intento senza indicare, per ciascun fornitore, qual è l'importo di plafond fino a concorrenza del quale il fornitore in questione potrà emettere, per il periodo di riferimento, fatture senza applicazione dell'IVA.

L'esportatore abituale nella compilazione del nuovo modello deve, pertanto, scegliere tra le due opzioni rimanenti, ovvero:

→ il campo 1, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo;

→ il campo 2, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.

Merita evidenziare, al riguardo, che l'esportatore abituale **non deve "ripartire" il plafond a propria disposizione tra i vari fornitori**, ossia, in altre parole, non è richiesto che la somma dei campi 1 e 2 delle dichiarazioni d'intento coincida con il plafond a disposizione.

#### **OSSERVA**

Le modifiche apportate – si legge nel provvedimento – non comportano variazioni alla possibilità, per gli esportatori abituali, di effettuare operazioni di acquisto senza applicare l'IVA, ma permettono un più puntuale monitoraggio e una migliore analisi del rischio delle operazioni, anche per contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'uso improprio di questo regime agevolativo

#### Decorrenza del nuovo modello

Il nuovo modello deve essere utilizzato per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare dal 1.3.2017. Pertanto:

- → per le operazioni d'acquisto effettuate <u>fino al 28.2.2017, si è potuto continuare ad</u> <u>utilizzare il vecchio modello di dichiarazione d'intento</u>;
- → per le operazioni d'acquisto effettuate a partire dall'1.3.2017, invece, occorre utilizzare il nuovo modello.

Conseguentemente, posto che il nuovo modello si deve utilizzare solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 si sarebbe dovuto utilizzare il vecchio modello (nel quale è stato possibile indicare il periodo di "validità" della dichiarazione d'intento).

#### Chiarimenti agenzia delle Entrate R.M. 120/E/2016

Con la R.M.120/E/2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello delle dichiarazioni di intento, fornendo le relative indicazioni operative.

Presentazione vecchia dichiarazione d'intento per un periodo prefissato

Nel caso in cui l'esportatore abituale, prima del 1° marzo 2017, abbia emesso **la lettera d'intento** con il vecchio modello compilando i campi 3 e 4, "operazioni comprese nel periodo da ... a ...",

(es. dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione **non è valida per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1º marzo 2017.** Per tali operazioni **dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello,** nel quale compilare il campo 1 o il campo 2.

## Presentazione vecchia dichiarazione d'intento per una o più operazioni nel limite indicato

Nell'ipotesi in cui l'esportatore abituale abbia presentato, prima del 1.3.2017, una dichiarazione d'intento con il vecchio modello compilando:

- → il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" oppure
- → il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro"

la dichiarazione presentata ha validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1º marzo 2017. In tali casi, "non deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello".

#### **OSSERVA**

Un esportatore abituale ha rilasciato nel mese di gennaio 2017 una dichiarazione d'intento al fornitore Alfa srl per operazioni fino a concorrenza di Euro 30.000. La stessa potrà essere utilizzata per acquistare beni / servizi senza IVA anche dopo l'1.3.2017, fino al raggiungimento dell'ammontare nella stessa specificato.

## Superamento dell'ammontare degli acquisti senza IVA

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, l'esportatore abituale intenda acquistare senza IVA per un importo superiore all'ammontare indicato nella dichiarazione d'intento è necessario presentare un nuovo modello "ad integrazione" di quello precedente, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA.

#### **OSSERVA**

Con riferimento all'esempio appena esposto, al raggiungimento del limite indicato nella dichiarazione d'intento (Euro 30.000) l'esportatore abituale, per poter effettuare ulteriori acquisti senza IVA, dovrà rilasciare un nuovo modello di dichiarazione di intento.

#### **Casistica**

Si riporta, di seguito, la casistica che può verificarsi nel periodo transitorio anche alla luce dei chiarimenti forniti dal citato documento di prassi:

Casistica	istruzioni
Vecchio modello di dichiarazione di intento,	La dichiarazione d'intento non ha validità per le
compilato con i campi 3 e 4 ("operazioni	operazioni effettuate a partire dall'1.3.2017.
comprese nel periodo daa"), inviato entro il	Per queste ultime è necessario presentare una
28.2.2017	nuova dichiarazione d'intento sul nuovo modello
Vecchio modello di dichiarazione di intento,	La dichiarazione d'intento vale, <b>sino al</b>
compilato con i campi 1 ("a una sola	raggiungimento dell'importo indicato con
operazione per un importo fino a euro") o 2	riguardo alla singola operazione o a più
("operazioni fino a concorrenza di euro"),	operazioni, anche per le operazioni effettuate
inviato entro il 28.2.2017	dall'1.3.2017. Non è necessario, pertanto,
	presentare una nuova dichiarazione
	d'intento con il nuovo modello.
Vecchio modello di dichiarazione di Si ritiene, pur in assenza di chiarimenti ufficiali,	
intento, compilato con i campi 1 ("a una sola che la dichiarazione d'intento non abbia	
operazione per un importo fino a euro") o 2 alcuna validità, essendo stata presentata su un	
("operazioni fino a concorrenza di euro"), modello non più in uso alla data di trasmissione.	
inviato dall'1.3.2017	
Nuovo modello inviato entro il 28.2.2017 La dichiarazione d'intento, predisposta su	
	nuovo modello, <b>non può essere utilizzata per</b>
	le operazioni effettuate sino al 28.2.2017
	per le quali deve essere utilizzato il vecchio
	modello.
Nuovo modello inviato a partire	La dichiarazione d'intento, predisposta sul
dall'1.3.2017	nuovo modello, <b>può essere utilizzata per</b>
	effettuare acquisti senza l'applicazione
	dell'IVA a partire dall'1.3.2017, previa
	trasmissione telematica della dichiarazione
	d'intento e ottenimento della ricevuta da
	consegnare alla controparte.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

### **DOTTORESSA ANNA FAVERO**

6